

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE
verso i Terzi e
verso i Prestatori di Lavoro**

La presente polizza
stipulata tra il

Comune di REGGIO EMILIA
C.F./P.IVA: 00145920351

e la

Spett.le

Durata del contratto: dalle ore 24.00' del 31.03.2014
alle ore 24.00' del 30.12.2017

Art. 1) DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;
- Polizza** : Il documento che prova l'assicurazione;
- Contraente** : Il Comune di Reggio Emilia, soggetto che stipula l'assicurazione;
- Assicurato** : La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sottoindicate:
- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
 - tutti i soggetti compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri, architetti, tirocinanti e personale dipendente del Comune che svolgono la propria mansione anche per il tramite del “telelavoro”, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
 - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;

Assicurati aggiuntivi:

- i minori le famiglie affidatarie di minori per i danni provocati dai minori stessi a terzi;
- La Fondazione Mondo insieme per l'attività svolto a sostegno delle politiche di integrazione e del dialogo interculturale.

- Società** : La Società impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici;
- Premio** : La somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Rischio** : La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- Sinistro** : Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Indennizzo** : La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Franchigia** : La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
- Scoperto** : La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
- Cose** : Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Danno corporale** : Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
- Danni materiali** : Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
- Massimale per sinistro:** La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
- Annualità assicurativa:** Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
- Retribuzione annua lorda ai soli fini del conteggio del premio preventivo:** quanto i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, al lordo delle ritenute previdenziali.

PREMESSA

ART. 2) ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, compreso l'uso di velocipedi durante l'orario di lavoro.

La garanzia è altresì estesa alla responsabilità in capo all'Assicurato per danni a terzi derivanti dall'uso, da parte dei dipendenti che svolgono attività di telelavoro, di apparecchiature elettroniche ed attrezzature telematiche fornite in dotazione dall'Ente al lavoratore stesso.

Ai fini della suddetta estensione i familiari del dipendente vengono considerati terzi anche se conviventi.

Descrizione del rischio

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza (quali VV.UU., guardie notturne, ecc..) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, nettezza urbana, annonari, mortuari, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, ponti, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, macelli, uffici comunali, scuole ed in genere quanto per leggi, regolamenti, ordinanze del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale o dei Consigli di Circoscrizione compete all'Amministrazione Comunale stessa.

Sono espressamente esclusi i danni dovuti ad errori, disguidi o ritardi nella redazione, consegna o conservazione di atti e documenti, nonché da smarrimento dei medesimi.

Il Comune dichiara di non essere sede Azienda Autonoma di soggiorno o turismo o località di interesse turistico o considerata tale da leggi e regolamenti statali, regionali o provinciali.

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**ART. 3) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- BUONA FEDE -**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

ART. 4) DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA'

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica cogente ritenuta applicabile.

ART. 5) DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.03.2014 alle ore 24:00 del 30.12.2017 (con prima rata 31.03.2014 – 30.12.2014) con rescindibilità annua, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

La scadenza di rata è al 30 dicembre di ogni anno.

ART. 6) RESCINDIBILITA' ANNUALE.

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 giorni prima della scadenza da parte dell'assicurato e almeno 120 giorni prima della scadenza da parte della Compagnia.

ART. 7) LIMITI DI INDENNIZZO

- RCT/RCO € 12.000.000,00 unico

Solo ed esclusivamente per i danni provocati dalla gestione dei n. 3 ponti di “Calatrava” per i quali il Comune di Reggio Emilia deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il massimale si intende elevato ad Euro 30.000.000,00.

Le caratteristiche tecniche dei ponti ed i relativi valori sono indicate nello specifico allegato.

ART. 8) CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

ART. 9) SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

ART. 10) VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART. 11) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh.S.p.a in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005 .

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato da Marsh.S.p.a.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

ART. 12) FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Reggio Emilia.

ART. 13) DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGO DI RENDICONTO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnata la polizza nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

La Compagnia, tramite l'Ufficio Sinistri di zona, si impegna, ogni 4 mesi, nonché in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) il numero identificativo attribuito dal Contraente;
- c) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- d) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- e) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- f) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- g) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
- h) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- i) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- j) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- k) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- l) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 13 BIS) NUMERO VERDE

La Compagnia s'impegna ad istituire, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, un **numero verde** (con oneri esclusivamente a carico della Compagnia) dedicato attraverso il quale i cittadini potranno richiedere informazioni in relazione allo stato delle loro pratiche.

ART. 14) RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, ma entro 15 giorni dalla data del pagamento stesso, o del rifiuto di pagare, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In tal caso la Società rimborserà il rateo di premio pagato e non goduto.

ART. 15) PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:

al preventivo delle retribuzioni erogate al personale soggetto all'assicurazione INAIL e non INAIL di €40.210.548,00 sarà applicato il tasso lordo di polizza, da compilarsi solo all'atto di emissione polizza

ART. 16) IMPOSTE

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

ART. 17) PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 90 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Si precisa che il pagamento del premio avverrà in rate annuali con le seguenti scadenze:

- prima rata 31/03/2014 – 30/12/2014
- rate successive con scadenza al 30/12 di ogni anno.

Il Contraente è tenuto a versare un premio minimo lordo anticipato calcolato come di seguito riportato:

retribuzioni annue lorde di €40.210.548,00 (pari al 75% delle retribuzioni annue preventivate ammontanti ad € 30.157.911,00) x tasso lordo = €....., da compilarsi sdo all'atto di emissione polizza

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, effettuata mediante emissione di apposita appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi ob-

bligghi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 15 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 2/12 del premio dell'assicurazione.

L'eventuale premio di regolazione dovrà essere corrisposto entro 90 giorni dalla data di proroga.

Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata all'Amministrazione Comunale.

Art. 17 bis – OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati

all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 18) ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni.

ART. 19) COLPA GRAVE E DOLO

La Compagnia risponde per la colpa grave dell'assicurato e per colpa grave e/o dolo delle persone delle quali deve rispondere salvo quanto specificato del successivo art. 20.

ART. 20) COLPA GRAVE E DOLO DI AMMINISTRATORI E DIPEDENTI

La Compagnia non risponde per i danni provocati da colpa grave e/o dolo di Amministratori, dipendenti e/o persone che hanno rapporto di servizio con l'Ente. Tuttavia la Compagnia si impegna a gestire il sinistro fino a sentenza definitiva passata in giudicato emessa dal Giudice competente che attesti la colpa grave e/o dolo.

ART. 21) RINUNCIA ALLA RIVALSA

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa previsto all'art. 1916 del C.C, salvo quanto previsto dal precedente Art. 20) nei confronti dei responsabili del danno provocato salvo il caso di dolo e impregiudicato l'analogo diritto spettante all'Ente per Legge.

ART. 22) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Qualunque modifica del contratto in essere non è valida se non risulta da apposita appendice sottoscritta da entrambe le parti.

Gli aumenti di premio conseguenti a modifiche contrattuali verranno pagati entro 90 gg dalla data di effetto dell'appendice stessa.

SEZIONE I**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
E DIPENDENTI****ART. 23) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

- a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
- b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolato, sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
 - 3) L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24.06.1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).
 - 4) Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" (parasubordinati) si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., semprechè la stessa sia operante.
La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto.

ART. 24) QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerate terzo tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:

- i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro.
(N.B. opera la garanzia R.C.O.).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali;
- il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.

ART. 25) PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA RCT

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, compresi:
- . danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua, solo se conseguenti a rotture e/o occlusioni accidentali di tubazioni e/o condutture;
 - . si intendono compresi in garanzia i danni conseguenti ad intasamento delle fognature purché si sia verificata rottura delle condutture;
 - . danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici;
 - . danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 258.000,00 per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 258,00 per danneggiato;
 - . danni alle condutture ed agli impianti sotterranei con massimo risarcimento di € 258.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo ed una franchigia fissa di € 258,00.

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione comunale anche se ubicati fuori dai confini comunali e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà comunale ma che comunque sono usufruiti dal Comune o dalla cittadinanza;

- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
- Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale

anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa garanzia viene prestata con una franchigia di € 103,00;

- d) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- e) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato, inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrues di proprietà del Comune e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
per i danni agli automezzi di terzi la garanzia è prestata con un massimale di € 103.000,00 per sinistro/anno.
- f) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato;
- g) Si precisa che sono compresi in garanzia i danni provocati a terzi da detenuti e/o condannati e pena pecuniarie che svolgono per l'Ente attività varie e/o di pubblica utilità consentite da Leggi dello Stato, Regioni o Convenzioni specifiche.
- h) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione;
- i) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
- j) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio;
- k) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
- l) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
 - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
 - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
- m) **ESERCIZIO DI SCUOLE** di qualsiasi ordine e grado, soggiorno e colonie estive ed invernali in Italia ed all'Estero, centri per handicappati, compresa la somministrazione di cibi e

bevande.

- la garanzia comprende la Responsabilità civile della Scuola per i danni subiti ed arrecati dagli alunni e/o allievi a Terzi (annoverando tra questi anche il Contraente e la Scuola) e comprende i rischi di tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche organizzate dalla scuola e/o dai centri di formazione professionale sia all'interno che all'esterno (gite ricreative ed educative, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc..) in qualunque orario ed in qualunque giorno compresi i festivi, per tutta la loro durata, anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate dal Consiglio di Circolo e/o dal Direttore;

- L'Assicurazione comprende inoltre:

1) i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso, comunque, il rischio di circolazione;

2) i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'assicurazione infortuni, limitando tale copertura alla responsabilità civile verso gli alunni stessi assicurati a norma di legge.

La società pertanto risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nella qualità dichiarata, quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dagli alunni /o allievi assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e derivanti da reato perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un incaricato della Direzione o sorveglianza o da altro dipendente o da alunno o allievo del cui fatto l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049-2048 C.C.

E ciò sia per le somme eccedenti l'indennità liquidata a norma dell'Assicurazione obbligatoria (art. 10 del citato D.P.R.), sia per quanto dovuto all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in sede di regresso (art. 11 dello stesso D.P.R.).

I massimali di garanzia per sinistro e per persona sono eguali a quelli previsti per l'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi; gli alunni sono terzi fra loro.

La Società deve rinunciare al diritto di surrogazione sancito dall'Art. 1916 C.c.

- la garanzia assicurativa deve coprire la Responsabilità Civile dell'Amministrazione Comunale, dell'Ente, della Scuola, del personale direttivo, docente, non docente, assistenti, bidelli, cuochi, degli organi collegiali, dei collaboratori che operano nelle scuole previa autorizzazione dell'autorità scolastica e degli organismi di gestione sociale e che la Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti dei predetti organi, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici in genere e dei genitori degli alunni. La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.

n) la garanzia comprende i rischi derivanti dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, serviziannonari e quant'altro inerente all'attività svolta dal Comune;

- o) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi, piste polivalenti skate-board con esclusione comunque dei danni derivanti dall'esercizio degli stessi. La garanzia comprende l'utilizzo della pistola starter;
- p) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, pertanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate.
L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
- q) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
- r) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostrine, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
- s) danni conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione;
- t) danni conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
- u) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- v) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; tale garanzia è prestata con un massimale di 6.000.000,00 per sinistro/anno.

Per i danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuti alla gestione dei n. 3 ponti di "Calatrava", che prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi il massimale si intende elevato ad € 20.000.000,00 per sinistro/anno.
- w) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 516.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;

- x) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;
- y) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori; tale garanzia è prestata con un massimale di € 516000,00 per sinistro/anno
- z) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di € 258.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 516,00;
- aa) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantisi nelle strutture nominativamente indicate nelle DEFINIZIONI alla voce "Assicurati Aggiuntivi", compreso l'impiego di attrezzature. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 103,00 per danneggiato per i danni a cose, esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso.
- ab) la garanzia si intende estesa anche alla responsabilità civile derivante all'assicurato per l'assistenza domiciliare prestata presso i "Centri Diurni per anziani" ed il trasporto degli anziani presso i centri stessi;
- ac) la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile ascrivibile all'assicurato in relazione alla custodia e vigilanza di minori in conformità a quanto previsto dalla Legge. La garanzia comprende altresì la responsabilità personale dei soggetti affidatari e pertanto sono compresi in garanzia i danni provocati a terzi dai minori dati in affidamento.
- ad) la garanzia opera sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del R.D. 25.05.1895, N. 350, del Decreto Legislativo 81/08, e loro successive modificazioni ed integrazione, con estensione della garanzia stessa alla RC personale di coloro che svolgono legittimamente funzioni di responsabilità alle dipendenze del contraente per le attività oggetto di tali Leggi. Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo. In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici/subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati.
- ae) L'assicurazione si intende estesa anche alla responsabilità civile ascrivibile all'assicurato per danni derivanti dalla proprietà e gestione dei cani Comunali compresi i danni provocati dagli animali ospitati.

- af) L'assicurazione si intende estesa all'uso di una area presso il locale aeroporto, nonché di:
- colonnine per attacco impianto elettrico;
 - cabine per WC in resina;
 - pali per l'illuminazione.

Tali attrezzature vengono utilizzate per l'allestimento di un'area all'interno dell'Aeroporto di Reggio Emilia, adibita a Luna Park.

Restano comunque esclusi i danni a carico dei servizi aeroportuali e di circolazione degli aereomobili e dei veicoli in genere.

- ag) L'assicurazione si intende estesa alla RC derivante all'Ente dalla manifestazione di intrattenimento estivo denominata "RESTATE" presso i Giardini Pubblici di Reggio Emilia.

Si precisa che esiste, oltre alle attrezzature ed impianti, una tribuna per spettatori.

La garanzia non è operante per i danni ai locali, agli arredi e strutture alberghiere in genere, ai mezzi di trasporto, al manto erboso, piante e simili, piste e pedane, nonché i danni alle attrezzature, agli impianti e macchinari in genere, all'arredamento ed alle cose in genere esistenti nei luoghi ove si svolge la manifestazione.

I partecipanti attivi sono considerati terzi limitatamente ai casi di morte, lesioni gravi o gravissime.

- ah) La garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente in qualità di organizzatore e/o committente e/o patrocinatore di manifestazioni varie; sono altresì considerati assicurati anche tutte le associazioni di volontariato e/o senza finalità di lucro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'organizzazione di dette manifestazioni. Si intendono comunque esclusi i danni ai partecipanti attivi, nonché quelli alle strutture, ai locali, agli arredi, alle piste, alle pedane ed ai manti erbosi. Artisti ed orchestrali sono considerati terzi limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime.

- ai) Premesso che il Comune di Reggio Emilia ha istituito:
- un servizio denominato "BICIBUS" che prevede l'utilizzo di volontari del Comune per l'accompagnamento in bicicletta di studenti nel tragitto casa scuola e viceversa, e
 - un servizio denominato "PEDIBUS" che prevede l'utilizzo di volontari del Comune per l'accompagnamento a piedi di studenti nel tragitto casa scuola e viceversa,
- si prende atto che, gli studenti sono considerati terzi rispetto ai volontari stessi, che i volontari sono considerati terzi rispetto agli studenti, che gli studenti sono considerati terzi tra loro e che i volontari sono considerati terzi tra loro.
- Nel caso di figli/e di volontari/accompagnatori, tale garanzia vale limitatamente nei casi di morte e lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

- al) Si prende atto che è compresa in garanzia l'attività svolta dai volontari del Progetto "Piccoli lavori di manutenzione Polo 2".
- Si precisa che si intendono comunque esclusi i danni alle cose oggetto di lavorazione.

- am) Si precisa che sono compresi in garanzia i danni provocati a terzi dall'uso di biciclette da parte di dipendenti, amministratori, Sindaco, volontari, parasubordinati, prestatori di lavoro temporaneo o figure professionali analoghe, purché tali danni siano direttamente e compro-

vatamente conseguenti allo svolgimento, da parte di tali soggetti, delle rispettive mansioni o funzioni per conto del Contraente.

- an) Con la presente appendice si prende atto che, limitatamente al periodo comprendente la “Settimana della Fotografia Europea” la presente polizza è stipulata anche in nome e per conto dei proprietari degli immobili che vengono temporaneamente dati a qualsiasi titolo al Comune di Reggio Emilia anche tramite contratti stipulati con ACER che agisce in nome e per conto del Comune stesso.

Pertanto sono compresi in garanzia i danni a terzi riconducibili alla responsabilità dei proprietari di detti immobili dalla data di consegna degli immobili al Comune alla data di riconsegna degli stessi ai proprietari.

La società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei proprietari di detti immobili, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi.

ART. 26) PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124.

- ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

ART. 27) ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 25;
- c) cagionati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 258.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.600,00 per sinistro;
- e) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti all'art. 1) -
- f) da rischio volo

Definizioni.

L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi;
- i) **Esclusione danni per garanzia RCT/O**
Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate – per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- l) **Esclusione danni da guerra, terrorismo e sabotaggio**
Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile:
- 1) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
 - 2) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 - 3) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.

ART. 28) FRANCHIGIA

In riferimento alla garanzia RCT si precisa che esiste franchigia di per i danni a persone e cose.

ART. 29 CLAUSOLA RECUPERO FRANCHIGIA

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare, anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

Alla scadenza di ogni annualità assicurative o minor durata contrattuale, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- numero identificativo del sinistro attribuito dal Contraente;

- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni, dalla richiesta.

ART. 29 BIS - GESTIONE FRANCHIGIA IN S.I.R. (Self Insurance Retention)

La garanzia Rct è prestata con una franchigia frontale di €..... per sinistro, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Contraente o altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso (Loss adjuster designato o altri soggetti a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia suddetta.

La garanzia Rct comincia ad operare per sinistri di importo superiore alla franchigia, importo che resta a carico del Contraente a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia verranno gestite direttamente ed integralmente dal Contraente o da altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso; in tal caso le spese di difesa sono a carico del Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo del Contraente di rimborsare l'importo in franchigia. In tale caso le spese di difesa restano a carico della Società.

Il Contraente assumerà la gestione diretta dei sinistri evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo di franchigia anche qualora non si conosca l'ammontare della richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui la relativa richiesta venisse in seguito precisata in importo superiore alla franchigia predetta, la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente o altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso; pertanto le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate, restano a carico del Contraente.

Al verificarsi di tale ipotesi in caso di sinistro di importo non inferiore ad € la Società prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato dovrà informare il Contraente con preavviso di 30 giorni.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che il Contraente può denunciare il sinistro solo dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima; ciò anche successivamente alla prescrizione, la quale inizia a decorrere dalla data in cui il Contraente ha avuto conoscenza che l'importo richiesto per il risarcimento del danno è superiore all'importo della franchigia.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- numero identificativo del sinistro attribuito dalla Contraente;
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi se la richiesta perviene al Contraente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

ART. 30) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 31) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Allegata situazione sinistri.